Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 117 – 21 APRILE 2020

SEAC RISPONDE

QUESITO **023**

SETTORE **Imposte dirette**

Trattamento fiscale c.d. "Bonus negozi e botteghe"

Un commerciante al minuto ha diritto al credito d'imposta relativo al canone di locazione del negozio del mese di marzo 2020 previsto dal "Decreto Cura Italia".
Si chiede di confermare se tale credito costituisce un provento tassabile.

Lo specifico credito d'imposta (c.d. "Bonus negozi e botteghe") introdotto dall'art. 65, DL n. 18/2020 a favore degli esercenti attività d'impresa, pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, spetta con riferimento ai contratti relativi agli immobili di categoria catastale C/1.

Lo stesso non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020.

Il bonus in esame, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E è riconosciuto a seguito dell'avvenuto pagamento del canone.

Ciò premesso, la citata disposizione non specifica nulla in merito al trattamento fiscale applicabile al relativo provento.

Va comunque evidenziato che il testo del Decreto risultante dopo l'approvazione del Senato prevede l'aggiunta al citato art. 65 del nuovo comma 2-bis in base al quale il credito d'imposta in esame "*non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive*". Per la definitività della nuova disposizione è necessario attendere l'approvazione da parte della Camera.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

QUESITO **024**

SETTORE **Agevolazioni**

Sospensione versamento IVA scaduta il 16.3.2020

Una società di persone con ricavi 2019 pari a € 900.000 entro quale termine deve versare l'IVA scaduta il 16.3.2020 considerate le sospensioni dei versamenti previste a seguito dell'emergenza "coronavirus"?

L'art. 60, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica / tipologia di attività / dimensione, il differimento al 20.3.2020 dei versamenti tributari (IVA, ritenute, tassa annuale libri contabili e sociali, ecc.) in scadenza il 16.3.2020. Il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", dispone che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

L'art. 62 del citato DL n. 18/2020 ha inoltre previsto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 2 milioni la sospensione dei versamenti dell'IVA, ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL in scadenza nel periodo 8.3 - 31.3.2020, con effettuazione degli stessi senza sanzioni ed interessi entro l'1.6.2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate di pari importo.

Di conseguenza, la società di persone in esame, avendo realizzato nel 2019 ricavi non superiori al predetto limite, può beneficiare della sospensione del versamento dell'IVA scaduta il 16.3 e provvedere allo stesso entro l'1.6.2020 (intero importo / prima rata).

QUESITO **025**

SETTORE **IVA**

Differimento versamento saldo IVA primo trimestre 2020

Al fine di differire al 30.6.2020 il versamento del saldo della liquidazione IVA del primo trimestre, per un contribuente trimestrale è sufficiente verificare la riduzione del fatturato del mese di aprile 2020? Oppure tale riduzione va verificata anche per il mese di marzo 2020 essendo ricompreso nel primo trimestre?

Nell'ambito del DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilato, dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020 a favore delle imprese / lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione di almeno il 33% (50% se i ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni):

- del fatturato / corrispettivi di marzo 2020 rispetto al fatturato / corrispettivi di marzo 2019. Tale raffronto va effettuato ai fini della sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile;
- del fatturato / corrispettivi di aprile 2020 rispetto al fatturato / corrispettivi di aprile 2019. Tale raffronto va effettuato ai fini della sospensione dei versamenti in scadenza a maggio.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2020, n. 9/E, "*la verifica va eseguita con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano* [l'IVA] *con cadenza trimestrale*".

Per tali soggetti, al fine di usufruire del differimento al 30.6.2020 per il versamento dell'IVA relativa al primo trimestre, considerato che lo stesso va effettuato nel mese di maggio (18.5, cadendo il 16.5 di sabato) va verificata la riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

Di fatto, non è necessario che la riduzione del fatturato / corrispettivi si sia realizzata anche nel mese di marzo 2020.

■

RIPRODUZIONE VIETATA